

Protocollo d'intesa tra il Comune di Città di Castello e le Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato per il miglioramento e la promozione del sistema di accoglienza turistica nel CENTRO STORICO del Comune di Città di Castello.

PREMESSO che il Settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinato dalla L. 287/91, dal D.lgs n. 59/10, dal D.lgs n. 147/2012 e dalla L. R. n. 10/2014 Umbria, è stato negli anni interessato da numerosi interventi di liberalizzazione;

VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, il D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 04/08/2006, il D.L. 6 dicembre 2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/10/2011, n. 3644/c, con la quale si evidenzia la possibilità di favorire le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione anche con l'adozione di provvedimenti finalizzati ed adeguatamente motivati;

VISTO che, il Comune può predisporre accordi per la definizione degli orari degli esercizi con la finalità di assicurare la miglior fruibilità dei servizi, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale e turistica;

VISTO che, in alcuni particolari periodi dell'anno, di maggiore affluenza turistica, è necessario affidare l'accoglienza non al solo al settore turistico/ricettivo, ma è necessario avvalersi anche dell'apporto degli esercizi c.d. di "prossimità", in particolare quelli situati nei centri storici;

RILEVATO che il centro storico del Comune di Città di Castello, sia per specifiche caratteristiche architettoniche e strutturali, che per il numero e le tipologie di attività insediate, costituisce un luogo ad elevata frequentazione da parte di cittadini e turisti;

CONSTATATO che il flusso turistico in città è rilevante, oltre che nei mesi estivi, nei fine settimana di tutto l'anno, nei ponti delle festività Natalizie, Pasquali e civili in genere e, quindi, l'apertura dei Pubblici Esercizi deve essere articolata in modo da favorire la fruizione del Servizio in fasce orarie ampie ed elastiche;

CONSTATATO che, non possono essere applicati alle attività commerciali e di somministrazione limitazioni inerenti gli orari di apertura e di chiusura;

VISTO che, uno degli obiettivi del programma dell'Amministrazione Comunale è la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso una politica di valorizzazione e promozione dei beni culturali e delle risorse del territorio, anche attraverso l'organizzazione di Mostre ed Eventi lungo l'intero arco dell'anno, nell'interesse generale, anche al fine di migliorare il grado di ospitalità e valorizzare la redditività delle aziende;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Comune di Città di Castello e le principali Associazioni di Categoria del Commercio, dell'Artigianato, il Consorzio Pro Centro e gli operatori che aderiscono all'iniziativa, si definisce e si approva il seguente protocollo d'intesa avente validità per l'anno 2019.

Gli Esercenti dei Pubblici Esercizi del CENTRO STORICO(*) che aderiscono al presente protocollo

1) Garantiscono l'apertura, per un minimo di ore 8 nella fascia oraria dalle 7,30 alle 24,00, delle proprie attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle giornate di domenica e nei giorni festivi compresi tra il 1 gennaio 2019 e fino al 6 gennaio 2020, o comunque compresi tra la data di adesione al protocollo ed il 6 gennaio 2020.

2) Al fine di migliorare il livello di accoglienza, la percezione esterna della città, l'informazione e la mobilità dei turisti, garantiranno, all'interno dell'esercizio, la presenza di materiale informativo e

promozionale, con la descrizione delle offerte culturali, paesaggistiche, architettoniche, turistiche e degli eventi che interessano il territorio. Oltre al materiale prodotto dagli organi istituzionali a tale scopo, sarà cura dell'esercente predisporre e distribuire materiale personalizzato circa le attività di cui sopra.

3) Mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno, o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, l'esercente dovrà indicare la possibilità di fruire ed accedere liberamente ai servizi igienici dell'esercizio.

4) Gli esercenti si obbligano a comunicare al Comune contestualmente alla sottoscrizione del protocollo, l'orario adottato. L'orario dovrà essere reso noto al pubblico mediante apposito cartello o mezzo analogo, con l'indicazione dei turni di apertura prescelti, da esporre con anticipo di almeno venti giorni rispetto a ciascun turno.

Il Comune di Città di Castello

Garantisce agli aderenti, per il periodo di validità del protocollo (*fino al 31.12.2019*), agevolazioni relative al canone per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nei limiti ed alle condizioni sotto indicate:

- La riduzione del 30% del canone fino ad un massimo di mq.50 di occupazione. I metri quadrati di occupazione eccedenti tale limite saranno assoggettati al pagamento del canone alla tariffa ordinaria prevista;
- La riduzione decorrerà, in ogni caso, dal momento della adesione formale al presente protocollo. Per le occupazioni permanenti, ove il canone annuo sia già stato interamente versato, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata in eccesso e determinata dividendo il canone annuo relativo all'occupazione (sempre nel limite max di mq. 50) per 365, moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero dei giorni che vanno da quello di adesione al protocollo al 31 dicembre e calcolando su tale prodotto la riduzione percentuale del 30 %.
- Nel caso di due esercizi contigui, con caratteristiche di somministrazione simili, è consentito usufruire, a ciascuno dei due, degli stessi benefici, formulando un'unica sottoscrizione, a doppia firma, a condizione che garantiscano, anche con aperture alternate, l'apertura dell'esercizio, per almeno otto ore nella fascia oraria dalle 7,30 alle 24,00, nella totalità delle giornate festive ricomprese nel periodo di validità del protocollo.

In tal caso sono, pertanto, esclusi i benefici di deroga alle aperture di cui al punto successivo.

- Fermo restando l'obbligo di cui ai punti 2), 3) e 4), è consentito derogare alle aperture sopra citate al punto 1) per un numero massimo di giornate pari al 10% di tutte le festività comprese nel periodo di decorrenza del protocollo. Nel caso il calcolo della percentuale del 10% determini un numero non intero, questo verrà arrotondato per eccesso qualora il primo numero decimale sia superiore a 5, o per difetto nel caso contrario. Sarà obbligo dell'esercente comunicare al Comune, almeno 20 giorni prima, le giornate di deroga di cui intende fruire, al fine di consentire all'amministrazione comunale di provvedere alla stesura di eventuali turni di apertura obbligatoria a garanzia del servizio pubblico essenziale. Qualora si verificassero condizioni di forza maggiore che portassero alla chiusura dell'attività in giornate non autorizzate alla deroga, l'esercente dovrà comunque fornirne, anche a posteriori, valida e motivata giustificazione. Chiusure non autorizzate, oltre il numero calcolato ed autorizzato di deroghe, determinerà la decadenza dell'intero diritto di esenzione al pagamento della COSAP.

- All'esercente che si impegnerà, al momento della sottoscrizione del protocollo al rispetto dei soli obblighi previsti ai punti 2) e 3), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% del canone COSAP per il periodo oggetto dell'adesione e applicato sempre nel limite massimo di mq. 50 di occupazione. Per le occupazioni permanenti, ove il canone sia già stato interamente versato, il concessionario avrà

diritto al rimborso della somma pagata in eccesso e determinata dividendo il canone annuo relativo all'occupazione (sempre nel limite max di mq. 50) per 365, moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero dei giorni che vanno da quello dell'adesione al protocollo al 31 dicembre e calcolando su tale prodotto la riduzione percentuale del 10%.

- Gli esercenti che aderiscono al presente protocollo, dovranno trasmettere al Comune di Città di Castello, ufficio commercio, gli orari prescelti per lo svolgimento dell'attività per tutto il periodo oggetto del protocollo.

Le festività di cui al punto 1) del presente protocollo, per l'anno 2019 sono così individuate:

(N.B.: Vengono ricomprese, nel presente accordo, oltre le domeniche, anche le giornate festive di Gennaio 2020, al fine di evitare possibili disservizi in occasione delle festività di inizio anno 2020):

21 aprile	Pasqua 2019
22 aprile	Lunedì dell'Angelo
25 aprile	Anniversario della Liberazione
1 maggio	Festa del Lavoro
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Ferragosto
1 novembre	Ognissanti
8 dicembre	Immacolata Concezione
22 dicembre	Domenica antecedente Natale
25 dicembre	Natale
26 dicembre	Santo Stefano
31 dicembre	San Silvestro
1 gennaio	Primo dell'Anno 2020
6 gennaio	Epifania 2020

- Il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra comporta la perdita di tutti i benefici, esenzione e/o riduzione, a partire dalla data di decorrenza degli stessi con conseguente recupero del canone non versato aumentato degli interessi, e con l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma dell'art.31ter del Regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche.

Firma dell'Esercente _____ Firma dell'Esercente _____

Comune di Città di Castello _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Esercente dichiara di aver letto le clausole ed i patti contenuti nel presente protocollo di intesa e di approvarli specificamente.

Firma dell'Esercente _____ Firma dell'Esercente _____

() per Esercenti dei Pubblici Esercizi del CENTRO STORICO si intendono quegli esercenti la cui attività ha sede in una delle Vie e Piazze elencate nella CATEGORIA I^A - Capoluogo (entro le mura) di cui alla Tab."A" allegata al vigente "Regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche"*